

 Ministero dell'Istruzione e del Merito	  ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO C A S E R T A Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010 e-mail ceic8a000n@istruzione.it pec ceic8a000n@pec.istruzione.it sito web: www.icruggieroterzocircolo.edu.it Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N - C. U.:UFFW31	 Programmi Operativi Nazionali Competenze per lo sviluppo (FSE) Ambienti per l'apprendimento (FESR)
---	---	---

FUTURA

 **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italiadomani**
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

**Al personale Docente
Al Personale ATA
Agli Uffici di Segreteria
SITO WEB**

Oggetto: Prestiti a pubblici dipendenti - Cessione del quinto - NoiPa - Delegazione di pagamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RUGGIERO – 3° CIRCOLO” DI CASERTA (CE)

VISTA

la circolare MEF – RGS – PROT. n. 2837 del 15/01/2015 – Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento – Nuove istruzioni operative – che prevede che pervenuta l'istanza di delegazione l'Amministrazione di appartenenza del dipendente procede agli adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente. In particolare, dovranno essere verificati i seguenti elementi:

- il tasso effettivo globale medio-TEG (talora indicato, impropriamente, anche TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare il tasso medio indicato nel decreto - adottato ogni trimestre, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, dal MEF - recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Si ricorda che il tasso, oltre il quale si configura l'usura, non può essere mai superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto;
- la quota oggetto della delegazione non può eccedere il venti per cento dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate, da autorizzare espressamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente;
- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;

FUTURA

 **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italiadomani**
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del d.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa), ferma restando la possibilità che la convenzione escluda l'obbligatorietà di tale garanzia ed entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'anzidetto articolo 32;

VISTA

la nota MEF – DSII prot. n. 24837 del 04/05/2021 – Delegazione di pagamento dipendente Mod. E – richiesta supporto, secondo la quale *la differenza contenutistica riguarda l'inclusione della dicitura "Determinazione positiva in merito ai requisiti previsti dalle circolari RGS n. 1/2011, n.30/2011 e n.2/2015", la cui sottoscrizione viene messa in capo all'Amministrazione di appartenenza del dipendente. Tale adempimento, di fatto, non può essere espletato dalle Istituzioni Scolastiche perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall'ufficio ordinante della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale;*

VISTA

la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 14671 del 10/05/2021 – Delegazione convenzionale di pagamento – Nota MEF – DSII - Prot. 24837 del 04/05/2021, con la quale si ribadisce che la DSII ha convenuto che *"Tale adempimento, di fatto, non può essere espletato dalle Istituzioni Scolastiche perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall'ufficio ordinante della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale";*

VISTA

la nota del MEF – RGS PROT. n. 158151 del 01/06/2021 – Delegazione di pagamento dipendente Mod. E – richiesta supporto, secondo la quale si rappresenta che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente - che è tenuta a ricevere le istanze di delegazione di pagamento ed è chiamata ad effettuare, secondo la circolare n. 2/RGS del 2015, gli *"adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente"*- va individuata, a carattere generale, secondo il relativo ordinamento alla luce della normativa vigente e, nel caso specifico, non può che identificarsi nell'Istituzione scolastica presso cui presta servizio il dipendente stesso;

VISTO

che l'intero procedimento è assoggettato alla valutazione di questa amministrazione, come prescritto dalle note del MEF – RGS – PROT. n. 158151 del 01/06/2021 e del Ministero dell'Istruzione prot. n. 19924 del 01/07/2021 *"Delegazione convenzionale di pagamento: trasmissione nota prot. 158151 del 01/06/2021 del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII" ... In particolare, il MEF – RGS, in parziale*

rettifica di quanto in precedenza sostenuto dal MEF – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione Sistemi informativi e dell'Innovazione, e di cui questo Ufficio ha già dato conto con la precedente nota prot. AOODGPER 14671 del 10.05.2021, ha chiarito che la c.d. determinazione positiva, da rilasciare per la delegazione di pagamento a valere sulle competenze stipendiali, compete all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, da individuarsi, nel caso specifico del personale della scuola, nell'Istituzione scolastica. Tanto rappresentato, si invitano codesti Uffici a prestare osservanza a quanto dichiarato dal MEF – RGS nell'allegata nota, a cui integralmente si rinvia ...”;

RILEVATO che non esiste convenzione finanziaria tra questa amministrazione pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, come reso possibile dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

CONSIDERATO che gli enti finanziatori terzi tramite l'accesso alla Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, possono chiedere informazioni anche su soggetti non clienti ma che hanno presentato una domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia e potrebbero, quindi, diventare loro clienti, esclusivamente per valutarne il merito di credito, cioè la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento. La CR è una base dati - cioè, un archivio di informazioni - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza. Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti;

RILEVATO che qualunque valutazione nel merito è condizionata dall'impossibilità, per questo Ufficio, di accertare la situazione debitoria complessiva del dipendente;

RILEVATO che l'Amministrazione di appartenenza non dispone tuttavia né di informazioni né di elementi essenziali per escludere che un finanziamento non concorra, con altre delegazioni di pagamento, alla riduzione dello stipendio della metà (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali);

VISTO che la delegazione di pagamento trova la sua disciplina principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile, nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950,

n. 180, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni e nelle circolari MEF-RGS 1/2011, 30/2011 e 2/2015 il cui scopo è quello di riorganizzare e rivedere le istruzioni precedentemente fornite, riunendole in un unico documento, nonché di introdurre una serie di novità quanto ai casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1269 comma 2 del Codice Civile (che stabilisce che il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico) e, come pure ribadito dalle Circolari del MEF- RGS n. 1 del 17/01/2011 e n. 2 del 15/01/2015, l'assenso alla delegazione di pagamento non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale, per cui nessuna responsabilità è addebitabile al Dirigente scolastico che, in maniera del tutto legittima, decidesse di astenersi dallo svolgere tale compito;

RILEVATO che non sussistono, dunque, le condizioni, affinché la compilazione di tali documenti possa essere verificata dall'Amministrazione pubblica periferica quale la scuola, alla quale competerebbe, semmai, la verifica di procedimenti disciplinari in corso e che la somma totale della rata non comporti il superamento del quinto dello stipendio netto (20%), quale risulta indicato anche nel cedolino mensile del singolo dipendente richiedente il prestito;

RILEVATO che i provvedimenti volti alla valutazione di merito, in fase di esecuzione, devono essere assoggettati al rispetto dei principi generali espressamente enunciati dalla Legge n. 241/90 e SS.MM.II. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e che pertanto la Pubblica Amministrazione deve sempre agire nel rispetto dei rigorosi limiti stabiliti dalla legge, al fine di giungere alla soluzione più opportuna e ragionevole per il caso concreto in esame,

COMUNICA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,

che questa Istituzione Scolastica, a far data dalla presente, non istruisce e non autorizza formalmente pratiche di finanziamento del personale scolastico nei confronti di enti finanziatori terzi, mediante l'istituto della delegazione di pagamento (c.d. prestito con delega riconducibile alle norme di cui agli artt.1269 e 1273 del Codice civile).

Pertanto, preso atto delle nuove indicazioni del MEF, tenuto conto della normativa vigente, in particolare dell'art.1269 comma 2 del Codice civile che stabilisce che il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, dell'articolo 1273 del Codice civile che determina notevoli responsabilità con l'istituto della delega, riconducibile ad una fattispecie trilaterale e non più bilaterale, non apporrà alcuna autorizzazione alla delegazione di pagamento, limitandosi in tali casi, alla semplice compilazione dei modelli B ed E autentici di cui alla Circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato.

A tal fine, si allegano alla presente i documenti che gli enti finanziatori terzi inviano all'ufficio scrivente con invito alla compilazione ovvero il modello B (autentica di firma del debitore da parte del funzionario pubblico) ed il modello E autentico.

La compilazione di tali documenti va verificata dall'interessato e dell'ente con la quale si stipula il finanziamento e non dall'amministrazione pubblica periferica quale la scuola, alla quale compete la verifica di procedimenti disciplinari in corso e che la somma totale della rata non superi il quinto dello stipendio netto (20%); nel cedolino mensile del dipendente viene anche indicato il quinto cedibile disponibile.

Si precisa che qualsiasi istanza prodotta su altra tipologia di allegati B ed E, difforni da quelli contenuti nella suddetta Circolare MEF- RGS, non saranno presi in carico da questa Istituzione Scolastica, in quanto ciò richiederebbe la verifica di condizioni e informazioni contabili e patrimoniali che non sono, oggettivamente, nella disponibilità del Dirigente Scolastico, ma, piuttosto, della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

Si invitano, dunque, le S.S.L.L., onde evitare spiacevoli disguidi con le varie agenzie finanziarie, ad acquisire preventivamente informazioni circa gli adempimenti che spettano ai diversi uffici in merito alla concessione di prestiti e si ribadisce che eventuali ritardi nella determinazione positiva del prestito non sono dipendenti da inadempienze della scrivente Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. *Mario Nocera*



**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
tra**

.....
..... (codice fiscale), di seguito
“Amministrazione”, nella persona di
....., nato il a,
in qualità di

e

..... con sede legale in
.....
(codice fiscale....., partita IVA.....e iscrizione
al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.),
di seguito “Società”, nella persona di.....,
nato il a,
codice fiscale, in qualità di
.....

premesso che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente

all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;
- l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN....., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal
....., mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le

coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5 **(Oneri amministrativi)**

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6 **(Versamento degli oneri amministrativi)**

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - *“Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*, tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata.

O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - *“Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*.

Art. 7 **(Durata)**

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per la Società

.....

Per l'Amministrazione

.....

A _____

(1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)
nato/a a _____
provincia di _____ () il _____
codice fiscale _____ partita stipendiale n _____
residente a _____
provincia di _____ () cap _____
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____
posta elettronica _____ @ _____

premessi che

ha chiesto un finanziamento a _____ – di
seguito Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente
istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento
stesso,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del
finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro euro
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro Interessi complessivi euro
(in cifre) (in cifre)

TAN TAEG TEG

Finanziamento da estinguere in n. rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro
(in cifre)

Garanzia del prestito (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con

(3)

per euro mensili e avente scadenza
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

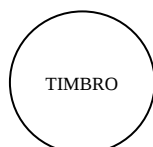
Allegati ⁽⁴⁾:

- 1)
- 2)
- 3)

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo (5)

(luogo) (data)



IL FUNZIONARIO ⁽⁶⁾

Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- ⁽¹⁾ Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
 - ↳ Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - ↳ Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- ⁽²⁾ Allegare documentazione in originale o copia autenticata.
- ⁽³⁾ Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.
- ⁽⁴⁾ Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- ⁽⁵⁾ Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".
- ⁽⁶⁾ Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.